

Certificati di competenza Imo Stcw

Dopo gli Emendamenti Manila 2010: termine di validità del rinnovo e altre questioni

di GIUSEPPE LOFFREDA*, Roma


IL CERTIFICATO di Competenza Imo Stcw (CdC) abilita i lavoratori marittimi a svolgere l'attività lavorativa a bordo delle navi per le competenze in esso menzionate. In Italia, i CdC vengono rilasciati e rinnovati dalle Capitanerie di porto e hanno validità cinque anni. Tali titoli trovano regolamentazione a livello internazionale nella Convenzione Stcw Standard of training, certification and watchkeeping for seafarers '78 e nel Codice Stcw '95, da ultimo emendata in seno alla Conferenza di Manila 2010; Emendamenti entrati in vigore l'1.1.2012. A livello europeo, gli Emendamenti sono stati recepiti dalla Dir. 2012/35/Ue, che ha modificato la Dir. 2008/106/Ce, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare, attuata nel nostro Ordinamento solo di recente con il D.lgs. 71/2015. La materia del rinnovo dei CdC a seguito di Manila 2010 è oggetto di dibattito per quanto riguarda il termine di vali-

seguito di Manila 2010 è oggetto di dibattito per quanto riguarda il termine di validità. Tutto nasce dalla incerta e contraddittoria interpretazione di alcune disposizioni da parte della Pubblica amministrazione, e in particolare dell'art. 28, nn. 2 e 5 del citato D.Lgs. 71/2015, che così dispongono: "2. Fino al 1.1.2017, le autorità competenti possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7.7.2011, n. 136"; "5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, co. 5 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato IV al d.lgs. 7/7/2011, n. 136...", così introducendo un regime transitorio fino al 1.1.2017 (data entro cui tutti gli Stati parte della Convenzione Stcw dovranno aver recepito gli Emendamenti). In spregio al tenore letterale della norma, I'1.1.2017 è inteso dalla P.A. come termine di validità del rinnovo del CdC. Alcune Capitanerie di

porto poi rinnovano i CdC fino a tale data

sulla base di una Circolare interpretativa Imo del 2011, poi trasposta in una circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, la n. 008/2011, **en-**

trambe di dubbia efficacia nel nostro Ordi-



namento e da ritenersi comunque superate dal D.lgs. 71/2015. Altre Capitanerie invece, coerentemente con l'impianto normativo descritto, rinnovano i CdC per cinque anni dalla loro scadenza, e quindi anche oltre l'1.1.2017. In questo contesto, non sorprende il fatto che siano pendenti davanti ai Tar alcuni ricorsi contro provvedimenti di diniego del rinnovo dei CdC oltre il 1.1.2017. Nel frattempo sta circolando, dal 15 dicembre 2015, bozza di decreto ministeriale sul rinnovo dei CdC, con lo scopo di raccogliere commenti delle Associazioni di categoria prima della sua adozione; si tratterà, tuttavia, di un decreto per così dire "intermedio", non ancora attuativo di Manila 2010. Mancano infatti i provvedimenti attuativi, e quanto ai termini di validità del rinnovo dei CdC, l'art.



* Partner -Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners





10 della bozza prevede che nelle more dell'emanazione dei provvedimenti i certificati avranno tutti validità fino al 31 dicembre 2016. La P.A. sembra correre ai ripari stabilendo per decreto un termine di efficacia dei CdC in scadenza, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 13, co. 5 del D.Lgs. 71/2015; forse anche allo scopo di meglio resistere ai ricorsi presentati e minacciati dai marittimi.

Altra questione rilevante, che scaturisce sempre dal recepimento degli emendamenti Manila 2010 nel nostro Ordinamento, è quella del riconoscimento della navigazione su unità da diporto puro (pleasure yacht) come utile ai fini del rinnovo dei CdC mercantili. Il regime vigente (circ. Mit n. 17 del 17/12/2008 e D.Lgs. 136/2011, p. 2

All. IV) considera valida questa navigazione, e gli Emendamenti Manila non hanno inciso sul regime. La P.A. sembrava invece in un primo momento orientata a disconoscerla. Ma dopo le segnalazioni ricevute dalle Associazioni di categoria consultate, sembra ora voler cambiare rotta, per considerare equivalente, ai fini del rinnovo dei CdC, anche la navigazione su pleasure yacht.

Ultimo aspetto sul quale si pone l'attenzione nell'ambito del processo di recepimento degli Emendamenti Manila 2010, riguarda i corsi di aggiornamento da sostenere ai fini del rinnovo del CdC. Oggi l'Italia riconosce validi solo quelli eseguiti nel nostro Paese e non anche all'estero, e neppure negli altri Paesi dell'Ue. Anche sul punto si auspica un cambio di posizione.